



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante Norme sull'autonomia universitaria;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e successive modificazioni, in particolare l'art. 22-*bis*;
- VISTO** il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 in data 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 in data 6 giugno 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026; in particolare, la previsione di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, che ha modificato la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con introduzione degli artt. 22-*bis* (Incarichi *post-doc*) e 22-*ter* (Incarichi di ricerca);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 agosto 2025, n. 592 Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca - artt. 22-*bis* e 22-*ter*, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2026;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 febbraio 2026

DECRETA

L'emanazione del *Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 – bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79* che costituisce parte integrante del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
 Valentina Garavaglia
 Università IULM



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI *POST-DOC* AI SENSI
DELL'ART. 22 – BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COME MODIFICATO
DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2025, N. 79**

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi *post-doc* ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata “Università IULM”) può stipulare, **ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di Terza Missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi *post-doc*',** finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 2 – Modalità di selezione

1. L'assunzione degli incarichi *post-doc* avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano una valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. L'attivazione degli incarichi *post-doc* può avvenire, oltre che a seguito di procedura espletata dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del titolare dell'incarico *post-doc*, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 3 – Attivazione della procedura

1. Nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto della disponibilità di risorse definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle Facoltà presentano al Senato Accademico le richieste di attivazione di incarichi *post-doc* in relazione alle specifiche e motivate esigenze presentate dai singoli professori di prima o di seconda fascia o da un ricercatore anche a tempo determinato che assicuri un numero di anni di servizio pari alla durata dell'incarico *post-doc*.
2. Le delibere devono contenere:
 - a) la tipologia contrattuale (art. 22-bis della Legge 240/2010 incarichi *post-doc*);
 - b) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - c) il titolo del progetto di ricerca e una succinta descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di Terza Missione oggetto dell'incarico;



- d) il Responsabile Scientifico della ricerca;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - f) uno o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - g) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - h) la durata dell'incarico (minimo 1 anno - massimo 3 anni);
 - i) la sede di svolgimento delle attività;
 - j) il numero di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, che non può essere inferiore a 2 e superiore a 5;
 - k) i requisiti di partecipazione, descrizione del *curriculum* scientifico-professionale oggetto di valutazione con particolare riferimento alle attività di cui al precedente art. 1, comma 2, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - m) la lingua o le lingue straniere rilevanti per lo svolgimento della ricerca e per i candidati esteri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
 - n) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto. Se l'incarico *post-doc* è attivato utilizzando stanziamenti resi liberi a seguito di recesso da un contratto precedentemente attivato è necessario indicarlo;
 - o) il CUP del Progetto ove previsto;
 - p) l'impegno delle attività, che deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - q) il monte ore relativo alla collaborazione alle attività didattiche come previsto dall'art. 15 che segue;
 - r) il trattamento economico previsto sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 14 e secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - s) l'indicazione della data (presunta) di inizio dell'attività di ricerca.
3. L'attivazione degli incarichi *post-doc* - deliberata sulla base della rilevanza scientifica del progetto di ricerca - è proposta dal Consiglio della Facoltà, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. L'attivazione di incarichi *post-doc* finanziati da Enti con i quali è stata stipulata una convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, a seguito di richiesta del Responsabile Scientifico della ricerca.
5. In conformità alle delibere del Consiglio della Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il Rettore provvede con proprio Decreto all'emanazione del bando.

Art. 4 – Bando di selezione

1. Il bando, emanato con Decreto Rettorale, è reso pubblico per via telematica sul portale di Ateneo, del MUR e dell'Unione europea e deve contenere:
- a) la tipologia contrattuale (art. 22-*bis* della Legge 240/2010 incarichi *post-doc*);
 - b) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - c) il titolo del progetto e una succinta descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di Terza Missione oggetto dell'incarico;
 - d) il Responsabile Scientifico della ricerca;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare;



- f) uno o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare;
- g) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- h) la durata dell'incarico (minimo 1 anno - massimo 3 anni);
- i) la sede di svolgimento delle attività;
- j) la Facoltà di afferenza;
- k) il numero di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione come richiesto dalla Facoltà che ha deliberato la procedura;
- l) i criteri di valutazione e i relativi punteggi di cui al successivo art. 8;
- m) le modalità di selezione;
- n) i requisiti per la partecipazione;
- o) la lingua o le lingue straniere rilevanti per lo svolgimento della ricerca e per i candidati esteri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
- p) il CUP del Progetto ove previsto;
- q) l'impegno delle attività, che deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- r) il termine per la presentazione delle candidature che non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- s) il monte ore relativo alla collaborazione alle attività didattiche come previsto dall'art. 15 che segue;
- t) il trattamento economico previsto sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 14 che segue e secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- u) informazioni dettagliate sui diritti e i doveri relativi alla posizione, sulla durata e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati italiani o esteri che sono in **possesso** – alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature – **del titolo di dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente ai soli fini del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice.
2. Non possono partecipare alla selezione:
 - a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.P.R. del giorno 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D. L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore dell'Ateneo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato Decreto Rettorale e notificata all'interessato.



Art. 6 – Incompatibilità – Divieto di cumulo

1. Gli incarichi *post-doc* sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato anche *part-time* o a tempo determinato presso soggetti pubblici o privati;
 - b) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi *post-doc* di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto *post-doc* non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie (MSCA)*.
3. Gli incarichi *post-doc* non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è composta garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti scelti tra i professori di prima o di seconda fascia e i ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto del bando.
Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei esteri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professori o ricercatori, così come definita da apposito Decreto Ministeriale.
I componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto di uno o più esperti.
2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza. Possono essere svolte sia in presenza sia in modalità telematica anche le fasi della procedura che prevedono un coinvolgimento attivo dei candidati, purché vengano garantite l'identificazione e la *par condicio* tra gli stessi, oltre che la pubblicità delle sedute.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:



- a) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del C.P.C. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- a) i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005;
 - b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
 - d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5. Qualora l'Università IULM venga a conoscenza dell'esistenza anche solo di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma che precede, dispone con Decreto Rettorale la sostituzione del componente.
7. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite la pubblicazione sul portale di Ateneo del Decreto Rettorale di nomina. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di sette giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione

1. La selezione è effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico *post-doc*. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico *post-doc* nonché a valutare la maturità scientifica dei candidati e la conoscenza della lingua estera e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (come indicato nel bando).
2. La Commissione, nella prima riunione, determina i punteggi da utilizzare nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula dei candidati e delle proposte progettuali attenendosi a quanto specificato nel bando e tenuto conto dei criteri di seguito riportati:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, delle pubblicazioni, delle collaborazioni alle attività didattiche e di Terza Missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto della selezione;
 - c) rilevanza e congruenza del titolo di dottore di ricerca con le attività oggetto dell'incarico messo a bando.
3. Il totale dei punteggi attribuiti ai criteri di cui alle lettere a), b), c) e al colloquio di cui al comma 1 che precede sarà complessivamente di **100 (cento) punti**, da assegnare come segue:
 - a) valutazione dei titoli e della produzione scientifica fino a un massimo di **60 (sessanta) punti**;



- b) colloquio fino a un massimo di **40 (quaranta) punti**.
4. I punteggi oggetto della valutazione saranno pubblicati sul portale di Ateneo almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione.
 5. Nella seduta successiva la Commissione, presa visione dell'elenco delle candidature pervenute e rilevato che non sussistono situazioni di incompatibilità, parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con i candidati, come previsto dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, procede alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del progetto di ricerca, del *curriculum*, dei titoli presentati da ciascun candidato e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente, per i criteri di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c), all'attribuzione del relativo punteggio come definito nel corso della riunione preliminare, formulando un motivato giudizio analitico per ciascun candidato.
 6. I candidati, fatte salve eventuali ragioni d'urgenza, sono convocati per il colloquio con le modalità previste dal bando con almeno dieci giorni di anticipo.
 7. La Commissione, al termine del colloquio e a seguito di valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti redige una graduatoria di merito, individuando il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a bando, motivando la decisione, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché del punteggio attribuito al colloquio.
 8. La selezione si intende superata con un punteggio **minimo di 70 (settanta) punti**.
 9. La graduatoria ha validità sei mesi.
 10. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi collegiali.

Art. 9 – Termini del procedimento

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro la proroga, il Rettore, con Decreto motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con Decreto motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine tassativo.

Art. 10 – Durata del contratto *post-doc*

1. Gli incarichi *post-doc* hanno durata **almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni**. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie (MSCA)*.



3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui all'articolo 22 (contratti di ricerca), art. 22-*bis* (incarichi *post-doc*), art. 22-*ter* (incarichi di ricerca) e dei contratti di cui all'art. 24 (RTT) anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con gli enti pubblici di ricerca **non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi**.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Proroga del contratto *post-doc*

1. Per proroga del contratto *post-doc* si intende il prolungamento del contratto originario, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.
2. L'eventuale proroga del contratto *post-doc* dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni di cui all'art.10, comma 1, nonché della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 10, comma 3.
3. La richiesta di proroga presentata dal Responsabile Scientifico dovrà essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto al Consiglio della Facoltà interessata e dovrà indicare la durata della proroga. La richiesta presentata dal Responsabile Scientifico e la delibera del Consiglio della Facoltà devono contenere:
 - a) i motivi di carattere scientifico che determinano la richiesta di proroga;
 - b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dal titolare dell'incarico e predisposta dal Responsabile Scientifico;
 - c) la relazione del titolare dell'incarico *post-doc* contenente i risultati della ricerca e gli obiettivi raggiunti e controfirmata dal Responsabile Scientifico corredata da pubblicazioni scientifiche anche in corso di pubblicazione;
 - d) le fonti di finanziamento su cui grava il costo della proroga. Se si tratta di finanziamenti esterni l'indicazione del CUP ove previsto;
 - e) la durata della proroga.
4. La proroga del contratto, che deve essere autorizzata prima della scadenza, è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 12 – Vincitore con titolo estero – Condizioni per la stipulazione del contratto

1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, dovrà trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso:
 - a) copia del diploma, *Official Transcript of Records* e la dichiarazione di valore o l'attestato di comparabilità e verifica CIMEA (per i titoli extra europei);
 - b) copia del diploma del titolo di studio estero e il *Diploma Supplement* (per i titoli europei).
2. Il candidato non appartenente all'Unione europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, **non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia**, laddove risulti vincitore, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta dalla Prefettura, necessario alla richiesta del



visto d'ingresso. L'inizio dell'attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto all'Amministrazione. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività fino alla presentazione del documento richiesto.

Il candidato non appartenente all'Unione europea che alla data di presentazione della domanda di ammissione **sia in possesso del permesso di soggiorno in Italia** o della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno in Italia, laddove risulti vincitore, dovrà presentare entro e non oltre la data fissata per la stipulazione del contratto il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno) in originale. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto di sottoscrizione del contratto.

Art. 13 – Stipula del contratto, periodo di prova e rinuncia

1. L'Università IULM stipula con il titolare dell'incarico *post-doc* un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
2. La stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
3. La data di decorrenza del contratto è indicata dal Senato Accademico. La data di sottoscrizione del contratto non può essere successiva alla decorrenza dello stesso.
4. I compiti dei titolari dei contratti *post-doc* sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale e sono svolti di concerto con il Responsabile Scientifico.
5. I titolari di incarichi *post-doc* collaborano alle attività didattiche - definite dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico - e di Terza Missione impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del progetto di ricerca.
6. Il contratto è sospeso per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità.
7. Il titolare dell'incarico *post-doc* è sottoposto ai controlli sanitari - previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - a carico dell'Ateneo.
8. Il periodo di prova è pari a:
 - a) 30 giorni per i contratti annuali;
 - b) 60 giorni per i contratti superiori a dodici mesi;
 - c) 90 giorni per i contratti superiori a ventiquattro mesi.La valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico ed è comunicata al Preside della Facoltà interessata, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
9. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare del contratto ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.
10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare del contratto si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
11. In caso di rinuncia del candidato idoneo subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
12. Al termine del contratto, il titolare è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto.
13. Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurata delle attività annue di ricerca, nonché dell'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di Terza Missione è fissata in 1500 ore annue.



14. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300/1970.

Art. 14 – Importo, trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai sensi del D.M. n. 592 del 6 settembre 2025 il trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione con successiva deliberazione, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. Il rapporto di lavoro è altresì regolato dalle disposizioni vigenti previste per i redditi da lavoro dipendente per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
4. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 – Attività didattica

1. I titolari di incarichi *post-doc* sono tenuti, nell'ambito del loro contratto, a svolgere attività didattica sussidiaria ai sensi dell'art.1, comma 2 che precede, senza compromettere l'attività di ricerca e nel rispetto del limite massimo complessivo di 100 ore per ogni anno accademico.
2. Le attività sussidiarie consistono nello svolgimento di attività didattiche di supporto al corso ufficiale, vale a dire di attività aggiuntive e di affiancamento alle lezioni (es. seminari, esercitazioni, laboratori) al di fuori del monte ore previsto per il Corso Ufficiale, nonché di affiancamento ai docenti nella preparazione degli esami di profitto, rivolte a studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e ai Corsi di dottorato di ricerca. È inoltre richiesto di ricevere gli studenti e di concorrere all'accertamento del loro apprendimento partecipando alle Commissioni d'esame limitatamente ai Corsi di laurea triennale e magistrale. Si intende compresa tra le attività sussidiarie l'eventuale collaborazione con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea e di dottorato di ricerca che riguardino un argomento inerente alla ricerca oggetto del contratto.
3. I titolari possono, inoltre, svolgere attività di insegnamento per Corsi Ufficiali senza compromettere l'attività di ricerca e fino a un massimo di 48 ore per ciascun anno accademico.
4. L'assunzione o il mantenimento di incarichi di docenza - interni e/o esterni all'Ateneo - eccedenti il monte ore fissato ai commi 2 e 3 che precedono, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile Scientifico che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca e successivamente approvata dal Consiglio della Facoltà e dal Senato Accademico. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Il titolare del contratto *post-doc* che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore, al Preside della Facoltà interessata e al Responsabile Scientifico con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta della retribuzione che sarebbe maturata per il periodo di preavviso.
2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto da parte dell'Ateneo l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ. del titolare del contratto, previa motivata segnalazione da parte del Responsabile Scientifico al Consiglio della Facoltà interessata, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.



3. Ciascuna parte può recedere liberamente durante il periodo di prova in qualsiasi momento senza l'obbligo del preavviso.

Art. 17 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.